



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE SERVIZI SOCIALI-ATS-
ISTRUZIONE-PATRIMONIO

Servizio Pubblica Istruzione

Bando P 04/2019 Procedura telematica negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ascoli Piceno durante il trasporto effettuato a mezzo scuolabus mediante Richiesta di Offerta sul Mepa – CIG: 7787266F2E

CHIARIMENTI N.1

1. DOMANDA

Si chiede cortesemente di conoscere se siano analoghi, in base al punto 7.3.1 del disciplinare di gara, i servizi di assistenza domiciliare educativa a minori, di assistenza domiciliare ad anziani (da ricomprendersi nei servizi di assistenza sociale i quali sono citati come analoghi dal punto 7.3.1 del disciplinare), di gestione di un centro socio educativo per disabili (sempre quale servizio di assistenza sociale) e di attività integrative e di supporto in asilo nido. Si ritiene di poter premettere che l'analogia dei servizi non coincide con la loro identità e che vada individuata in base al contenuto concreto delle prestazioni, alla tipologia ed all'entità delle attività eventualmente coincidenti (in tal senso cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 23/08/2018, n. 5040: "Laddove la lex specialis chieda ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di "servizi analoghi" con quello di "servizi identici", atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici"; tuttavia occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando, vale a dire che, pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti").

RISPOSTA

La definizione dei servizi analoghi implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che devono scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei contratti indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta dal bando. I servizi analoghi, in questo senso, designano una categoria aperta di prestazioni, accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli oggetto di gara.

Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è necessario che i concorrenti dimostrino di aver svolto tutte le

attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220). Ciò premesso con riferimento al quesito posto si ritiene che i servizi indicati dall'operatore economico possono considerarsi analoghi a quelli oggetto d'appalto.

2. DOMANDA

In rif. alla procedura in oggetto indicata, vista la documentazione di gara ci permettiamo richiedere i seguenti chiarimenti:

1 - a pag. 26 del Disciplinare di Gara, precisamente al quinto paragrafo contrassegnato con il simbolo “

▪ ”, viene indicato “che tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

> .pdf - .jpg - .tiff - .bmp ;

> doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt- .ods ;

> files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.”

Tenendo in considerazione di quanto disposto dal punto sopra citato del Disciplinare di Gara si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante se saranno ammessi file con firma digitale in formato P7M(CAdES).

RISPOSTA

La risposta al quesito è affermativa.

3. DOMANDA

Con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni/chiarimenti:1 In ottemperanza alla legge 241/90 e s.m.i., si richiede il nominativo dell'attuale gestore e prezzo di aggiudicazione del precedente appalto;2 In merito al punto 7.3 del disciplinare di gara, nella quale vengono indicati i requisiti di capacità tecnica e professionale del concorrente, chiediamo se possono essere ricompresi, tra i servizi analoghi, la gestione del servizio educativo all'interno di Asili Nido e Sezioni Primavera.

RISPOSTA

1 L'attuale Gestore del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus è l'operatore economico “ETIKA Coop. Soc. a r.l.” ed il prezzo orario di aggiudicazione del contratto in scadenza (risalente al 2014) è di € 14,36 oltre IVA.

2 La definizione dei servizi analoghi implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che devono scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei contratti indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta dal bando. I servizi analoghi, in questo senso,

designano una categoria aperta di prestazioni, accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli oggetto di gara.

Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è necessario che i concorrenti dimostrino di aver svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220). Ciò premesso con riferimento al quesito posto si ritiene che i servizi indicati dall'operatore economico possono considerarsi analoghi a quelli oggetto d'appalto.

Ascoli Piceno, li 05.03.2019

Comune di Ascoli Piceno
Il Dirigente
Dr. Paolo Ciccarelli